

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1059)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GAUDIO, CASSIANI, SALERNO, LEGGIERI, BALDINI, LIMONI, FOLLIERI, DE CAROLIS, DE GIUSEPPE, MURMURA, MARTINAZZOLI, PELIZZO, RICCI, MANENTE COMUNALE, RUSSO Arcangelo, ROSA, ACCILI, SMURRA, CASSARINO, SANTI, BENAGLIA e DE ZAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 1973

Riconoscimento a favore dei dipendenti dello Stato, degli enti locali, degli enti pubblici o privati, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo di iscrizione a qualsiasi cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i liberi professionisti non coincidente col periodo di servizio alle dipendenze di dette amministrazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Le casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori autonomi intellettuali (avvocati, ingegneri ed altri) sono state istituite con il precipuo scopo di assicurare, fra l'altro, una pensione ai loro iscritti.

Le leggi istitutive (vedi articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, eccetera) prescrivono il requisito dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità e deferiscono alle casse nazionali stesse il controllo di detta continuità, oltre al riconoscimento da parte degli ordini professionali dell'accertamento e del riconoscimento della legittimità dell'esercizio.

Ma, a causa della notevole contrazione degli affari, molti liberi professionisti sono

stati costretti a ripiegare, per poter vivere, sull'impiego statale e molti di essi si sono dovuti dedicare all'insegnamento nelle scuole statali quali fuori ruolo, per cui non sono più in grado di poter dimostrare la continuità dell'esercizio professionale e possono essere, pertanto, esclusi dall'iscrizione alle varie casse nazionali e dal trattamento pensionistico a carico delle medesime.

Vi sono, poi, altre norme che stabiliscono l'incompatibilità dell'iscrizione all'albo dei liberi professionisti che abbiano ottenuto l'incarico di insegnamento o la titolarità nelle scuole statali, mentre norme interne dei vari organi direttivi delle casse nazionali di previdenza e di assistenza prevedono la

cancellazione degli iscritti (anche dopo venti anni!) che non raggiungano un considerevole reddito imponibile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile (vedi: deliberazione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati di Roma del 28 febbraio 1970).

È evidente, pertanto, che tali lavoratori, ormai anziani, pur avendo contribuito per tanti anni, rischiano non solo di essere cancellati dalle relative casse nazionali predet-

te e di essere rimborsati con denaro svalutato soltanto dei contributi obbligatori versati da oltre un decennio, ma anche di non poter conseguire alcuna pensione, nè da parte della cassa, nè da parte dello Stato o di altro ente (non avendo raggiunto il minimo degli anni di servizio), pur avendo lavorato una intera vita!

Per queste ragioni si sottopone al vostro esame il presente disegno di legge, confidando nell'unanime consenso del Parlamento.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il periodo di iscrizione a qualsiasi cassa nazionale di previdenza e di assistenza per i liberi professionisti, non coincidente col periodo di servizio di ruolo o non di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato, degli enti locali, degli enti pubblici o privati, è utile e riconoscibile a favore di chi ne faccia richiesta, ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato o degli enti sopraindicati.

I dipendenti dello Stato o degli enti di cui al precedente comma, di ruolo o non di ruolo, iscritti a qualsiasi cassa nazionale di previdenza e di assistenza, possono chiedere il trasferimento dell'importo globale dei contributi obbligatori versati e il ricongiungimento a quelli corrisposti alle amministrazioni dello Stato o degli enti da cui dipendono per ottenere il trattamento ordinario di quiescenza.

Le amministrazioni dello Stato o degli enti di cui al primo comma, d'intesa col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, ne determineranno le modalità di attuazione e stabiliranno, sulla base dell'ultimo stipendio percepito dal richiedente, l'importo dei contributi da versare, a titolo integrativo, alle amministrazioni stesse dello Stato o degli altri enti per ogni anno di iscrizione a qualsiasi cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei liberi professionisti che sia utile e riconoscibile in base alla presente legge.

**Art. 2.**

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i capitoli di bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.